

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE
ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7
Approvato dal Collegio Docenti con deliberazione verbale n.90 del 12.5.2011

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO il DPR n.122/2009 “Regolamento della valutazione” che dispone:

- art. 14 c.7 “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”

RITENUTO

necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale

DELIBERA

di adottare il seguente

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE
PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO
ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7 :

Art. 1. - Orario annuale

Per “orario complessivo annuale delle lezioni” si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale di tutte le discipline, previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a 33 settimane. Ove fosse necessario un conteggio più accurato sarà preso in considerazione l’ “orario annuale personalizzato” di ogni studente considerando la situazione individuale (permessi, esoneri etc.).

| Orario complessivo annuale delle lezioni – A.S. 2010-11 | | Soglia del 25% di assenze da non superare |
|---|----------------------------------|---|
| Prime | 32 ore x 33 settimane = 1056 ore | 264 ore |
| Seconde | 34 ore x 33 settimane = 1122 ore | 281 ore |
| Terze | 34 ore x 33 settimane = 1122 ore | 281 ore |
| Quarte | 30 ore x 33 settimane = 990 ore | 248 ore |
| Quinte | 30 ore x 33 settimane = 990 ore | 248 ore |

Art. 2 - Rilevazione delle assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente sul Registro di Classe, sul Registro personale e sulla "Scheda rilevazione assenze" per l'aggiornamento del database in Segreteria didattica.

Art.3 - Calcolo della percentuale di assenze

In sede di scrutinio ciascun docente indicherà le ore effettivamente svolte per ogni allievo della classe e la somma delle ore di assenza. Si procederà quindi alla somma per tutte le materie dei singoli allievi, che sarà raffrontata all'orario complessivo annuale delle lezioni e, eventualmente, all'orario annuale personalizzato.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza del 75% del monte ore, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art.4 – Attività didattica ordinaria

E' da considerarsi attività didattica ordinaria (quindi non calcolabile come assenza, purché effettivamente svolta) la partecipazione di alunni ad attività e progetti previsti dal POF (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro, stages etc.).

Le ore di attività didattica extrascolastica vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

Per le assenze dovute a sospensione senza obbligo di frequenza il "monte ore personalizzato" va calcolato scomputando preventivamente le ore di lezione che lo studente avrebbe dovuto seguire durante il periodo di sospensione disciplinare; sulla misura risultante va poi applicata la percentuale dei tre quarti di frequenza minima obbligatoria.

Viene invece considerata assenza a tutti gli effetti la mancata partecipazione al "percorso alternativo alla sospensione" eventualmente concordato tra la famiglia e l'Istituto nonché la non presenza in classe in caso di sospensione con obbligo di frequenza.

Art. 5 - Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

art. 5 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

Le deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Sono ammesse alla deroga:

- assenze continuative per gravi motivi di salute;
- assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia;
- assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;
- assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose che prevedono un calendario di festività diverso da quello ufficiale della Scuola Italiana;
- uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio nell'ambito di un percorso condiviso tra le due scuole;

- assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad es. provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel Paese d'origine per motivi legali).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alfredina TRIVELLI)